

**Verbale di confluenza degli iscritti del
"Fondo Aggiuntivo di Previdenza Aziendale
a capitalizzazione per il personale dipendente di UniCredit Credit Management Bank S.p.A.
e di altre società facenti parte del Gruppo"
nel Fondo Pensione di Gruppo UniCredit**

Il giorno 2 dicembre 2011, in Milano,

le Aziende del Gruppo UniCredit S.p.A., nelle persone dei Sigg. Angelo Carletta, Gianluigi Robaldo, Massimo Giovannelli, Carlo Furlan, Andrea Ceglie, Silvio Lops, Fabrizio Rinella, Paolo Giannoccoli, Giancarla Zemiti

e la Delegazione di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO e UILCA, nelle persone dei Sigg.:

DIRCREDITO: Gian Carlo Ticca, Mauro Mauri, Renato Ronchin

FABI: Angelo Di Cristo, Marco Turati, Marco Muratore

FIBA/CISL: Sandra Paltrinieri, Marco Berselli

FISAC/CGIL: Andrea Bonansea, Pierantonio Framba, Giancarlo Cavarocchi

SINFUB: Domenico Errico



UGL CREDITO: Davide Zecca, Andrea Cavagna, Antonio Toto, Maurizio Careggio

UILCA: Guido Diecidue, Piero Disnan, Vincenzo Tenerelli

premessi che

- presso il Gruppo UniCredit è in essere il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano (Fondo Pensione di Gruppo UniCredit), quale forma pensionistica complementare di riferimento per tutto il Personale Italia dipendente dalle Aziende del Gruppo medesimo, dotato di due Sezioni gestite in regime, la prima, di capitalizzazione collettiva e la seconda, di capitalizzazione individuale;
- presso il Gruppo UniCredit è altresì in essere il Fondo Aggiuntivo di Previdenza Aziendale a capitalizzazione per il personale dipendente di UniCredit Credit Management Bank S.p.A. e di altre società facenti parte del Gruppo (nel prosieguo, FAPA), forma pensionistica costituita in associazione non riconosciuta senza fini di lucro ex artt. 36 e seguenti del cod. civ.;

in data 18 giugno 2002 è stato stipulato il Protocollo per la realizzazione del Progetto "S3" con il quale - richiamati i contenuti del Protocollo per la realizzazione del progetto di integrazione delle risorse umane e per le relazioni industriali di UniCredito Italiano sottoscritto nel settembre 1999 e convenendo sulla necessità di adottare modelli di relazioni industriali finalizzati ad accompagnare in maniera condivisa il processo di riorganizzazione, l'evoluzione organizzativa e strategica del Gruppo UniCredito Italiano, coerentemente con le trasformazioni che hanno investito il settore creditizio e le politiche del Gruppo medesimo - sono stati individuati obiettivi generali di razionalizzazione delle forme pensionistiche complementari da realizzarsi tramite l'implementazione e l'allargamento del Fondo Pensione di Gruppo UniCredit, altresì stabilendo che ai dipendenti assunti a partire dal 1° luglio 2002 ovvero confermati a tempo indeterminato successivamente a tale data, come pure per i dipendenti in servizio presso le Aziende destinatarie del Protocollo stesso alla data del 30 giugno 2002 e privi di trattamenti di previdenza complementare, con decorrenza 1° luglio 2002 si sarebbero



applicare le previsioni dell' "Accordo sulla previdenza complementare nei riguardi dei dipendenti del Credito Italiano S.p.A.", sottoscritto in data 21 maggio 1997;

- in data 3 agosto 2007, tra gli allora Gruppi UniCredit e Capitalia, da un lato, e le Organizzazioni Sindacali, dall'altro, è stato stipulato il "Protocollo di gestione del processo di integrazione del nuovo Gruppo UniCredit" con cui le Parti hanno ribadito integralmente la valenza degli obiettivi generali di razionalizzazione delle forme pensionistiche complementari nonché le sopra citate previsioni di cui al Protocollo S3 del 18 giugno 2002;
- in conseguenza di quanto sopra, il tema della previdenza complementare di UniCredit è stato contrassegnato da una profonda e costante evoluzione che, nel segno degli obiettivi in discorso, ha visto le Parti realizzare numerose operazioni di confluenza nel Fondo Pensione di Gruppo UniCredit di forme pensionistiche complementari già operanti nel Gruppo allo scopo condiviso e prioritario non solo di efficientare e salvaguardare i diversi progetti di previdenza complementare preesistenti relativi ai Lavoratori/Lavoratrici del Gruppo stesso, ma altresì di favorire, ottimizzandone il percorso, la costituzione di un sistema di Gruppo realmente rispondente ai criteri del cosiddetto "2° Pilastro";
- in coerenza con tali presupposti, in data 16 ottobre 2006 e 18 dicembre 2006, le Parti hanno tra l'altro stipulato il "Verbale di accordo sul contributo di solidarietà iscritti post assunti dal 19 dicembre 1994" e il "Protocollo di Gruppo per l'applicazione della riforma previdenziale e il conferimento del TFR maturando", prevedendosi in entrambe le intese la possibilità dei dipendenti delle Aziende del Gruppo, aderenti a forme pensionistiche diverse dal Fondo Pensione di Gruppo UniCredit, di trasferirvi la propria posizione a capitalizzazione individuale mantenendo la misura del contributo aziendale già in essere nel fondo pensione di provenienza ovvero di consentire agli iscritti "post" la fruizione della maggior aliquota di contributo aziendale definita col citato Verbale 16 ottobre 2006 (i cui effetti sono stati estesi con Verbale di Accordo sulla Previdenza Complementare del 27 settembre 2007);
- atteso infine che il Fondo Pensione di Gruppo UniCredit, dotato della cd. "gestione multicomparto", affianca, ad un apposito comparto gestito mediante convenzione assicurativa in coerenza con le previsioni del d.lgs. 252/05 e successive integrazioni, un'articolazione di comparti finanziari che consentono a discrezione di ciascun iscritto di ulteriormente valorizzare il proprio risparmio previdenziale attraverso il perseguimento di tassi di rendimento correlati alla propria propensione al rischio;

Le Parti
hanno convenuto quanto segue



Art. 1


Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.





Art. 2

Le Parti, nel ritenere prioritaria la salvaguardia e l'efficientamento del risparmio previdenziale degli iscritti al FAPA, hanno individuato, quale idoneo strumento ad attuarla, il trasferimento delle posizioni a capitalizzazione individuale (di Lavoratori/Lavoratrici in servizio e in quiescenza ovvero esodati, indipendentemente dalle aziende di appartenenza) in essere alla data del presente Accordo presso il citato Fondo nella sezione II del Fondo Pensione di Gruppo UniCredit con l'applicazione, salvo quanto previsto al

113



P. Brub



Art. 3

Ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni di legge in materia, a seguito della firma dell'accordo raggiunto in data odierna e a far tempo dal 1° gennaio 2012, in favore degli interessati di cui all'art. 2, verranno accese correlate posizioni individuali nella sez. II a capitalizzazione individuale del Fondo Pensione di Gruppo UniCredit.

In conseguenza di quanto previsto dal comma precedente, la contribuzione già in essere presso il FAPA affluirà, con la decorrenza sopra citata, esclusivamente nelle nuove posizioni individuali accese presso il Fondo Pensione di Gruppo UniCredit, con i seguenti criteri:

- quanto alla contribuzione sia a carico dell'azienda che dell'iscritto, nelle stesse misure e modalità rispettivamente in essere presso il FAPA (ovvero optate per il 2012), con l'applicazione a favore degli iscritti "post" delle previsioni di cui all'Accordo 16 ottobre 2006 (in tema di elevazione alla misura del 3%) e successive modifiche e integrazioni (in particolare Verbale di Accordo sulla Previdenza Complementare del 27 settembre 2007) fermo quant'altro previsto dallo Statuto del Fondo Pensione di Gruppo UniCredit;
- quanto al Trattamento di Fine Rapporto maturando (TFR), nella stessa misura eventualmente conferita da parte degli iscritti al FAPA ferma, per coloro tra i predetti che ai sensi del D.Lgs. 252/05 e successive integrazioni non abbiano conferito, anche parzialmente, il TFR a previdenza complementare, l'applicazione delle previsioni di cui al Protocollo 18 dicembre 2006 e delle vigenti disposizioni di legge.

Chiarimento a verbale

In relazione a quanto previsto al 1° comma del presente articolo, le Parti chiariscono che gli iscritti aventi la cd qualifica "ante" continueranno a beneficiare – anche dopo l'accensione della posizione presso il Fondo Pensione di Gruppo UniCredit – del trattamento di premorienza/invalidità già in essere a loro favore presso il FAPA.

Aziende del Gruppo UniCredit S.p.A.

DIRCREDITO

FABI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

UGL CREDITO

UIDCA